

SERVIZIO TURISMO E COMMERCIO

IL RESPONSABILE

PAOLA CASTELLINI

REG. TIPO ANNO NUMERO
PB 2017 391336
DEL 25 MAG. 2017Ai Dirigenti del Servizio Commercio
dei Comuni della Regione Emilia-RomagnaAlle Associazioni di categoria ANVA e FIVA
regionali

Oggetto: procedure selettive di cui alle deliberazioni di Giunta regionale 1552/2016, 57/2017 e 337/2017 per la riassegnazione di aree ai fini dell'esercizio del commercio su area pubblica. Disposizioni operative.

In considerazione delle numerose richieste di chiarimenti pervenute a questo Servizio, si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni operative ai fini del corretto svolgimento delle procedure in oggetto.

Durata dei procedimenti e termini per il rilascio dei nuovi titoli

L'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 244/2016, come modificato dalla legge di conversione 19/2017, dispone che l'efficacia delle autorizzazioni/concessioni in essere al 30 dicembre 2016 e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogata fino a tale data. Di conseguenza i titoli che alla data di apertura dei bandi (1° dicembre 2016) risultavano in scadenza il 7 maggio e il 4 luglio 2017 costituiscono oggi titolo valido per la prosecuzione dell'attività sugli stessi posteggi fino al 31 dicembre 2018, senza necessità di un intervento amministrativo da parte dei Comuni, trattandosi di una proroga di diritto.

La Regione Emilia-Romagna ha confermato la validità delle procedure selettive avviate, disponendo la proroga al 31 marzo 2017 del termine per la presentazione delle domande e fornendo indicazioni circa i termini per il rilascio dei nuovi titoli, per la riapertura delle procedure selettive eventualmente sospese e per lo svolgimento di quelle avviate e successivamente annullate o revocate.

Preme sottolineare, in particolare, che il rilascio dei nuovi titoli avviene a conclusione del relativo procedimento, nei termini inizialmente stabiliti nei bandi, incrementati di un periodo non superiore a 60 giorni. I nuovi titoli sono pertanto rilasciati, salvo il caso di procedure annullate o revocate, nel 2017, con efficacia differita al 1° gennaio 2019.

Trasferimento delle presenze, efficacia dei nuovi titoli

E' in corso di adozione una deliberazione di Giunta regionale con cui viene stabilito, ad integrazione di quanto già disposto con d.g.r. 57/2017, che qualora a seguito della procedura di selezione un soggetto risulti assegnatario dello stesso precedente posteggio, nella nuova autorizzazione/concessione sono riportati gli estremi della precedente con la precisazione che si tratta della riassegnazione della stessa area a seguito di svolgimento di procedura selettiva. Il 1° gennaio 2019 le presenze maturate fino al 31

dicembre 2018 partecipando alle spunte o alle fiere con assegnazione di posteggio in occasione di ciascuna singola manifestazione, sono trasferite dal titolo precedente a quello successivo, a condizione che a tale data l'intestatario del nuovo titolo sia il medesimo del titolo precedente alla data del 31 dicembre 2018.

Con il medesimo atto di Giunta viene inoltre precisato, ad integrazione di quanto stabilito con la d.g.r. 337/2017, che sui titoli rilasciati a seguito della procedura selettiva è indicato che l'efficacia degli stessi decorre dal 1° gennaio 2019.

Cessione dell'azienda o di un ramo di essa

Una delle questioni per cui più frequentemente vengono chiesti pareri riguarda gli effetti sui procedimenti amministrativi in corso prodotti dalle cessioni di aziende o rami di esse intestatarie delle concessioni di posteggi oggetto di riassegnazione.

A tale proposito preme rammentare, innanzitutto, che l'autorizzazione amministrativa non può essere oggetto di cessione a terzi né a scopo di lucro, né gratuitamente e che oggetto del trasferimento può essere solo la proprietà o il godimento dell'azienda o di un ramo di essa.

Ciò premesso, si ritiene che il nuovo titolo possa essere rilasciato solo a chi ha partecipato alla procedura selettiva e che l'eventuale cessione, prima del rilascio del nuovo titolo, dell'azienda o di un ramo di essa da parte di chi ha partecipato al bando, non comporti il rilascio del nuovo titolo al subentrante.

I contratti di trasferimento della proprietà o di godimento dell'azienda, che - si rammenta - devono essere provati per iscritto in forma pubblica o scrittura privata autenticata, stipulati in pendenza della nuova autorizzazione/concessione non potranno fare riferimento a quest'ultima, posto che la titolarità della stessa si perfeziona con il relativo rilascio e non con la domanda di partecipazione alla selezione, né con l'approvazione della graduatoria.

Si ritiene che il contratto che citi comunque detta circostanza non produca effetti sull'esito della procedura selettiva.

In pendenza della nuova autorizzazione/concessione il contratto di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda o di un ramo di essa potrà fare riferimento esclusivamente al titolo la cui efficacia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018.

Il contratto che abbia per oggetto la cessione temporanea dell'azienda e che pur facendo riferimento a detto titolo, abbia una durata eccedente il 31 dicembre 2018, non produrrà effetti oltre tale data, poiché il 1° gennaio 2019 il titolo di riferimento sarà divenuto inefficace.

Cordiali saluti.



Paola Castellini